

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 2/97.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 31 gennaio 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la determinazione 24 maggio 1977, n. 277 (articolo 2, ultimo comma), con la quale è stato disposto che un magistrato della Corte dei conti assista alle sedute del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per l'esercizio del controllo spettante alla Corte stessa ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1995, nonché le annesse relazioni del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Mario D'Antino e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1995 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: D'Antino

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 3 aprile 1997.

p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA SEZIONE SPECIALE PER L'ASSI-
CURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (SACE) PER
L'ESERCIZIO 1995

SOMMARIO

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE I

QUADRO ISTITUZIONALE

Cap. I	- L'assetto ordinamentale	»	15
Cap. II	- La struttura dell'Ente: gli organi	»	20
Cap. III	- Il personale	»	24
Cap. IV	- L'autonomia gestionale	»	29

PARTE II

I RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Cap. I	- Gli elementi caratteristici del bilancio	»	33
Cap. II	- Mezzi finanziari	»	34
Cap. III	- Conto economico e stato patrimoniale	»	38
Cap. IV	- Considerazioni	»	50

PARTE III

PROFILI ECONOMICI E GESTIONALI

Cap. I	- Dati d'assieme	»	55
Cap. II	- In particolare: i <i>plafonds</i>	»	56

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap. III	- In particolare: il conto economico e i saldi patrimoniali	Pag.	60
Cap. IV	- In particolare: problematiche connesse alla gestione dei crediti erogati da recuperare da Paesi insolventi	»	62

PARTE IV

PROFILI IMPRENDITORIALI

Cap. I	- La congiuntura economica internazionale e nazionale	»	67
Cap. II	- I risultati imprenditoriali	»	74
Cap. II.1	- In particolare: il profilo pubblicistico	»	74
Cap. II.2	- In particolare: il profilo aziendalistico	»	83
Cap. III	- Le strategie assicurative	»	90
Cap. III.1	- L'assicurazione diretta	»	90
Cap. III.2	- La riassicurazione	»	109
Conclusioni		»	114
Allegati		»	125

Premessa

Il presente referto concerne i risultati della gestione finanziaria relativa all'esercizio 1995 (1) della SACE - Sezione Assicurazione Crediti all'Esportazione - che è assoggettata al controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge n. 259/58.

(1) Per gli esercizi 1977-78 vedi Senato della Repubblica - VIII legislatura - Doc. XV n. 1

Per gli esercizi 1979-80-81-82-83-84 vedi Senato della Repubblica - IX legislatura - Doc. XV n. 97

Per l'esercizio 1985 vedi Senato della Repubblica - IX legislatura - Doc. XV n. 107

Per l'esercizio 1986 vedi Senato della Repubblica - IX legislatura - Doc. XV n. 145

Per l'esercizio 1987 vedi Senato della Repubblica - X legislatura - Doc. XV n. 43

Per l'esercizio 1988 vedi Senato della Repubblica - X legislatura - Doc. XV n. 90

Per l'esercizio 1989 vedi Senato della Repubblica - X legislatura - Doc. XV n. 145

Per l'esercizio 1990 vedi Senato della Repubblica - X legislatura - Doc. XV n. 228

Per l'esercizio 1991-92 vedi Senato della Repubblica - XI legislatura - Doc. XV n. 45

Per l'esercizio 1993 vedi Senato della Repubblica - XII legislatura - Doc. XV n. 31

Per l'esercizio 1994 vedi Senato della Repubblica - XII legislatura - doc. XV n. 64

Parte I - Quadro Giuridico Istituzionale

Cap. I - L'assetto ordinamentale

La SACE - Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - è stata istituita con Legge 24.5.77 n. 227 sotto forma di Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia patrimoniale e di gestione e di ampio potere regolamentare.

Riguardata tutt'ora quale Sezione Speciale dell'INA, nonostante la trasformazione di quest'ultima da Ente pubblico economico in Società per azioni, svolge la funzione di assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di natura politica, catastrofica, economica, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali verso l'Estero.

La peculiarità, rispetto agli altri soggetti assicuratori operanti sul mercato, è costituita dall'assunzione del c.d. "rischio politico" in ragione di una logica di attività di "sostegno pubblico" alle esportazioni; sostegno che viene effettuato nel quadro di una disciplina internazionale che va sotto il nome di "Consensus".

La Corte dei Conti rileva che dopo la privatizzazione INA, realizzatasi durante il 1996, è cessato ogni rapporto con la SACE, per cui è divenuto anacronistico ogni rapporto istituzionale con detta Società. E' auspicabile che anche il legislatore divenga avvertito di tale esigenza attraverso idonea modifica legislativa.

Circa i risultati macroeconomici, si riporta una tabella illustrativa dei principali parametri gestionali per il periodo 1977/95.(tab. 1)

Configurato quale Ente di natura pubblico/economica, per la connotazione imprenditoriale dell'attività svolta, è assoggettato alla vigilanza del Ministero del Tesoro ed al controllo della Corte dei Conti ex art. 12 della legge 259/58 ^(*).

(*) Per il referto relativo all'esercizio 1994 v. atti Senato XII legislatura - XV n.64

In tale contesto, in relazione alle raccomandazioni più volte formulate dalla Corte dei Conti in ordine all'esigenza di dotare l'Ente di un articolato "regolamento di organizzazione" previsto dall'art. 8 lettera F), già nel corso del '94 e del '95 sono stati elaborati appositi studi - con l'ausilio di una società di consulenza (Peat) - miranti all'adozione di nuovi strumenti pertinenti ai vari settori di attività dell'ente.

L'iniziativa ha trovato compiutezza in apposito schema di regolamento, deliberato dal Comitato in data 19.9.1996, con il quale vengono disciplinati momenti procedurali, funzioni, competenze e responsabilità dei dipendenti sia nella fase istruttoria che nella fase decisionale del procedimento. (all. n. 1)

Da rilevare che il precedente regolamento di organizzazione, emanato nel 1985 e composto di dieci articoli si limitava a disciplinare in linea generica ed astratta la definizione delle competenze attribuite alla struttura (ripartite in servizi ed ispettorati) nonché il riparto delle responsabilità tra Dirigenti ed il resto del Personale, con scarsa analiticità e perspicuità circa i compiti spettanti ai singoli livelli operativi.

Il nuovo Regolamento, che individua con più puntuale analisi strutture, articolazioni e competenze, graduando con notevole precisione le responsabilità che competono ad ogni livello, risulta articolato in quattro Sezioni.

A) La prima Sezione è dedicata all'Organizzazione nei suoi aspetti generali.

Al vertice della struttura è posta la Direzione.

Sono quindi previste Unità organizzative (Direzioni Centrali - Dipartimenti - Divisioni) che rappresentano l'articolazione primaria della SACE.

Le Unità organizzative, possono a loro volta, essere articolate in strutture organizzative, (Aree, Linee Operative).

La costituzione di Unità Organizzative viene attribuita alla competenza del Comitato (su proposta del Direttore), mentre la costituzione delle Strutture Organizzative viene riservata